

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Ricorso

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

PREMESSA

Il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF:
[REDACTED], residente in [REDACTED],

trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 dl 18.01.2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 16.11.2018 – prot. n. 95/OCC, depositava, con l'assistenza del sottoscritto avv. Giuseppe Cotroneo del Foro di Reggio Calabria, CF: CTRGPP76R01H224G - istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della su citata legge 3/2012, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Reggio Calabria, per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Composizione della Crisi.

Il Sig. [REDACTED] ha inteso conferire formale mandato all'avv. Giuseppe Cotroneo del Foro di Reggio Calabria, CTRGPP76R01H224G, affinché il suddetto legale – anche nella qualità di “advisor” - redigesse la presente proposta ed affinché lo rappresenti e difenda nella presente procedura, come da mandato in calce al presente atto, eleggendo domicilio presso lo Studio del predetto professionista sito in Reggio Calabria alla via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria – ed il quale procuratore dichiara, ai sensi dell'art. 176 comma 2°, di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax: 0965.29413 o indirizzo di posta elettronica certificata: cotroneog@pec.it;

Successivamente alla presentazione dell'istanza, il Referente dell'Organismo di Composizione procedeva alla nomina del Dott. Giovanni Abramo quale professionista che ricoprisse il ruolo di Gestore della Crisi nel procedimento n. 23/2018, ex art 15-comma 9-

Depositato in Cancelleria
Reggio Calabria, 11/12/2018

Dott. Annamaria DE FRANCO
Il Funzionario Giudiziario

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità della procedura da sovraindebitamento.

In data 14 febbraio 2019 il predetto nominato professionista procedeva alla comunicazione della nomina e rendeva noto il preventivo delle spese che veniva accettato dall'odierno istante.

Pertanto il sig. [REDACTED], per mezzo del proprio procuratore, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 3/2012, predispone la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che viene verificata ed asseverata dal nominato Gestore della Crisi.

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del nominato Gestore della Crisi e del sottoscritto procuratore;

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- si trova in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- le obbligazioni in parola sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale, come si argomenterà e comproverà nel prosieguo;
- non è soggetto alle procedure di fallimento e/o concorsuali, così come disciplinate e previste dalle vigenti disposizioni legislative e normative del I R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- non ha mai aderito, nè utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- la situazione personale e patrimoniale dell'odierno istante ha determinato un grave e consistente squilibrio nell'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte, tali da comportare una inderogabile ed improrogabile difficoltà nell'adempimento delle stesse.
- ha fornito all'OCC, in persona del Dott. Giovanni Abramo, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

1. Sulle vicende che hanno determinato il sovraindebitamento

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal signor [REDACTED] nel corso degli anni che lo hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Il signor [REDACTED] è attuale dipendente [REDACTED] [REDACTED] essendo dichiarato idoneo a seguito di regolare procedura concorsuale, con la qualifica di impiegato (allegato 1).

Proprio in ragione del rapporto di lavoro instaurato con il [REDACTED], l'odierno istante ha vissuto per parecchi anni nella [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] ha prestato servizio per oltre un decennio, essendo stato assunto e dislocato proprio in tale città dalla data del 2 gennaio 2002 fino all'anno 2014.

A causa della mancanza di un appartamento di proprietà presso cui fissare la dimora, il sig. [REDACTED] ha dovuto sostenere molteplici spese necessarie al proprio sostentamento presso la suddetta sede lavorativa, stipulando ripetuti contratti di affitto immobiliare (le cui copie si allegano al presente ricorso – allegato 2), nonché facendo fronte alle varie spese dettate dalla lontananza dalla sua famiglia d'origine. Dall'allegazione documentale si evince come l'odierno istante abbia stipulato un primo contratto di locazione che prevedeva un canone mensile di € 250,00 (perfezionato in data 03.01.2005) ed un successivo contratto di locazione per un appartamento ad uso abitativo sito nel [REDACTED]

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

██████████ che prevedeva un canone mensile di € 500,00. Così com'è noto, il costo della vita nella florida ██████████ si attesta in misura notevolmente più alta rispetto alle regioni meridionali; a ciò si aggiunga che il sig. ██████████ non ha altri prossimi congiunti, essendo celibe ed avendo perso i genitori già da parecchi anni (si veda il certificato di stato di famiglia storico, allegato in atti, unitamente al certificato di stato di famiglia attuale – allegato 3 ed allegato 4).

Tale situazione ha determinato quindi la necessità di contrarre alcuni finanziamenti personali al fine di far fronte alle necessità della vita quotidiana; nel corso degli anni, peraltro, l'originaria esposizione debitoria ha poi generato ulteriori richieste di finanziamento, avallate ed evase da differenti Istituti di credito al fine di estinguere i primigeni rapporti obbligazionari, consolidando ed incrementando così il debito originariamente contratto.

A dimostrazione di quanto appena esposto, si allegano le note contabili dispositive dalle quali si evince l'avvenuta estinzione anticipata di alcuni finanziamenti personali che nel corso degli anni si sono succeduti, vedendo sempre come obbligato l'odierno ricorrente. Nello specifico, dalla documentazione allegata l'odierno Giudicante avrà modo di ricostruire il percorso economico-finanziario che ha interessato il ricorrente, connotato da una lunga serie di accensioni di prestiti personali, poi estinti anticipatamente con il perfezionarsi di nuovi rapporti obbligatori con le stesse Società finanziarie e/o con altri istituti di credito. A tal proposito si veda: copia del conteggio estintivo del 08.09.2016 nel quale si dà atto di aver definito anticipatamente, con il pagamento di € 11.162,24, un diverso finanziamento con ██████████ ed ancora, estratto conto ██████████ relativo al periodo 01.02.2013 – 28.02.2014, dal quale si evince l'avvenuta estinzione di precedente rapporto finanziario con versamento di € 5233,45 in favore della stessa società finanziaria e contestuale accensione di nuovo rapporto obbligatorio; ancora, estratto conto periodo 01.12.2014 – 31.07.2015 dal quale si evince l'estinzione anticipata ed il consolidamento di precedente prestito personale concesso da ██████████, con il versamento di € 19.217,20 ed accensione di nuovo rapporto creditizio; si veda inoltre attestazione rilasciata

da [REDACTED] in data 07.11.2008 dalla quale si evince l'avvenuta estinzione di un precedente contratto di finanziamento personale e contestuale accensione di nuovo rapporto obbligatorio; ancora, vedasi attestazione rilasciata da [REDACTED] in data 11.05.2010 dalla quale si evince l'avvenuta estinzione di un precedente contratto di finanziamento personale e contestuale accensione di nuovo rapporto obbligatorio con il medesimo istituto di credito; si osservi ancora l'attestazione rilasciata da [REDACTED] [REDACTED] in data 13.06.2012 dalla quale si evince l'avvenuta estinzione di ben due precedenti contratti di finanziamento personale, uno con [REDACTED] e l'altro con [REDACTED] e contestuale accensione di nuovo rapporto obbligatorio; ed in ultimo, si veda conteggio estintivo rilasciato da [REDACTED] in data 27.07.2017 dal quale si evince l'estinzione anticipata di due precedenti finanziamenti personali accesi con la medesima società finanziaria ed il contestuale sorgere di nuovo rapporto obbligatorio.

Le cause dell'indebitamento, quindi, risiedono nelle modeste capacità reddituali dell'odierno istante e nella loro insufficiente idoneità nel sopperire alle necessità di spesa indispensabili per il sostentamento presso una sede lavorativa distante dalla città d'origine del ricorrente, nella quale lo stesso non poteva giovare di un appartamento di proprietà.

Dalle informazioni poc'anzi riportate si evince senza tema di smentita la consapevolezza dello [REDACTED] nell'assumere volontariamente le obbligazioni di cui si dirà in seguito, al solo fine di soddisfare le proprie ineludibili esigenze personali (abitative, sanitarie, cura della propria persona); in tal senso, infatti, non si può che concordare in ordine al carattere di necessità dell'accesso al credito reso oggettivamente indispensabile per il soddisfacimento dei primari bisogni della vita.

Le esigenze di cui sopra, infatti, inducevano l'istante a contrarre alcuni prestiti personali di cui si indicheranno nel prosieguo gli estremi.

2. Sulla condotta del ricorrente

Dall'esposizione delle vicende occorse – tutta corredata di prove documentali – si evincono chiaramente una totale buona fede del sig. [REDACTED] ed, anzi – ancor di più – mutuando anche solo a livello concettuale l'istituto penalistico – lo “stato di

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

necessità” del ricorrente il quale, effettivamente, si è trovato nella condizione di dover contrarre obbligazioni per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave della persona, pericolo da egli non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

Si ribadiscono quindi le cause dell'attuale sovraindebitamento: 1) [REDACTED] rimane orfano in giovane età ; 2) è costretto a spostarsi per motivi lavorativi in una città lontana da quella d'origine; 3) non ha una capacità reddituale tale da consentirgli di poter acquistare un alloggio nella primigenia sede di lavoro; 4) è costretto a contrarre contratti di locazione per soddisfare le proprie primarie esigenze abitative; 5) non ha potuto e non può contare su risorse patrimoniali e reddituali della famiglia d'origine, rimanendo orfano in giovane età; 6) non è coniugato e non può evidentemente contare sull'apporto economico di un coniuge; 7) quale dipendente pubblico, si è trovato nella impossibilità di ottenere un anticipo del TFS.

Circa il giudizio di diligenza, facendo un opportuno riferimento anche al nuovo “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore *“ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa gravità, a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura”* - Della Rocca – Grieco- Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza – Primo commento, ed. Cedam 2019.

Il giudizio va quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale. Emerge, allora, anche a titolo esemplificativo, che non potrà essere considerato immeritevole di accedere alla procedura, il soggetto – consumatore che subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia. Peraltro, tutti gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l'imperio della legge 3/2012 dimostrano un orientamento nel senso di limitare l'accesso alla procedura solo in presenza di comportamenti gravemente colposi (si veda: Trib. Verona 5 maggio 2015 in www.ilcaso.it).

3 . Sulla condotta degli intermediari finanziari

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Ferma "l'incolpevole responsabilità" del sig. Iamonte, si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante – condotto a tutela del ceto creditori, stante l'assenza di voto nel caso di specie – non prescinda da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza e professionalità tra istituto finanziario – lo stesso che il giudizio di meritevolezza è volto a tutelare – e consumatore e del corretto squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò anche alla luce della nuova disciplina del sovra-indebitamento racchiusa nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII).

A tal proposito, appare utile rivolgere brevemente lo sguardo alla Relazione illustrativa del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza nella quale, riferendosi alla procedura da sovra-indebitamento, si legge: *"In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovra-indebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovra-indebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.* In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)". Ebbene, nella fattispecie paiond [REDACTED]

[REDACTED] Sig. [REDACTED] il cui operato è stato dettato, semmai, da uno "stato di necessità". E - prosegue la Relazione illustrativa – proprio "poiché alla determinazione di una situazione

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è previsto di responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)". Circa l'art. 69 del Codice la Relazione illustrativa rimarca come sia "innovativa la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato". La recente riforma delle procedure concorsuali, quindi, ha implementato la disciplina racchiusa nella legge n. 3/2012, affiancando "tecniche di prevenzione" a "strumenti diretti a consentire la liberazione dai debiti civili", "prima fra tutte attraverso un'adeguata disciplina del merito creditizio e da altrettanto adeguate sanzioni per il finanziatore che tali regole violi". La c.d. "Legge salva suicidi", così facendo, aveva "ottenuto solo il risultato di esdebitare il soggetto in crisi economico-finanziaria e rimetterlo sul mercato, senza risolvere assolutamente il problema che causa una simile situazione" [in termini, A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, "Il nuovo sovraindebitamento", cit., p. 43]. "In effetti la l. n. 3/2012 non dà nessun rilievo a tale aspetto, e ciò è particolarmente grave perché di fatto nulla impedisce a un creditore qualificato che ha concesso credito in una situazione già compromessa, di contestare la convenienza del piano del consumatore sul presupposto proprio dell'assenza di meritevolezza, quando egli stesso, ben più dotato di strumenti per comprendere la non sostenibilità dell'ulteriore obbligazione da parte del debitore, ha appunto tuttavia erogato il credito, pur in presenza di una disposizione come l'art. 124 bis del t.u.b., secondo cui prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore – cioè appunto l'affidabilità di un soggetto dal punto di vista economico e finanziario – sulla base delle informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente" [in termini, A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, "Il nuovo

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

sovraindebitamento”, cit., p. 102 s.]. *“Di fatto poi ciò significherà che ove il piano preveda un trattamento particolarmente deteriore per il creditore in parola, ciò non determinerà la non omologabilità del piano dal punto di vista della fattibilità “giuridica” [in termini, A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, “Il nuovo sovraindebitamento”, cit., p. 104].*

Il correttivo apportato dalla riforma delle procedure concorsuali si pone nel solco tracciato dalla medesima giurisprudenza formatasi in relazione alla stessa legge 3/2012. Con sentenza del 21/12/2018 [in www.dejure.it] il Tribunale di Napoli, riguardo alle *“Condizioni di meritevolezza del consumatore”* aveva argomentato in questi termini: *“Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all’istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all’omologa di cui all’art 12 bis co. 3 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La legge, con l’art.12 bis co. 3 dispone che il giudice ai fini dell’omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l’espressione “determinato” fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.*

Invero la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l’art 124 bis co. 1 TUR. Quest’ultimo articolo prevede che: “1. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario ottenute consultando una banca dati pertinente”. Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente. La

ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una (omissis) finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

*In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. **Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.***

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere il finanziamento al consumatore.

*La seconda questione che si pone riguarda l'interpretazione del concetto "colposamente", quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari. Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore, con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla c.d. colpa oggettiva. L'art. 124 bis TUB prevede in caso di ricorso al credito l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, **nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.** Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all'elemento psicologico.*

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'art. 12 cit. Impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato ed abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto "l'intermediario" titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla sua relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124-bis TUB, deve ritenersi che (omissis) avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un affido di diritto privato e, quindi della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento". Sempre il Tribunale di Napoli, con sentenza del 18/05/2018 [in www.dejure.it] – est. De Vivo, ha ritenuto sussistere il requisito "della meritevolezza richiesto dalla l. 3/2012, in quanto non è ravvisabile in capo ai debitori quell'indebitamento colpevole che la norma ha inteso stigmatizzare in senso ostativo all'omologazione del piano. **Di ciò, peraltro, è conferma nel fatto che gli istituti di credito abbiano continuato a finanziare il vigente la previsione ex art. 124 bis tub che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore.** La stessa banca reclamante ha, evidentemente, ritenuto sussistente il merito creditizio del .. in vista della concessione del finanziamento. Al riguardo è a dire che, sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno **la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il**

giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento". Parimenti il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 01/03/2019 [in www.ilcaso.it], ha così statuito: *"va respinta l'opposizione all'omologa del piano del consumatore proposta sotto il profilo della meritevolezza dall'ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l'istituto di credito il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell'art. 124 TUB, a mente del quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, **per cui l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.** In tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68 terzo comma prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".*

In conclusione, nel caso di specie le società finanziarie, nel loro complesso, hanno provocato e facilitato la situazione di non sostenibilità dell'esposizione debitoria riconducibile al sig. **quest'ultimo, infatti, ha contratto nuovi debiti nella convinzione - indotta dai medesimi intermediari finanziari - di estinguere i più risalenti, ma con l'effettiva conseguenza di un incremento della propria esposizione debitoria, non più sanabile con mezzi ordinari.**

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

- linea di credito richiesta ed ottenuta da [REDACTED], n. [REDACTED] attivata il 24.06.2015, per complessivi € 5000 al tasso di interesse del 9,45%, per la durata di 48 mesi, **onorato**, per una rata mensile di € 124,31, che vede al 30.09.2019 un residuo debito di € 2.116,77 (**doc. 12**);
- prestito personale contratto con [REDACTED], n. [REDACTED] del 15.02.2016, per l'importo complessivo di € 38.674,00, per una rata mensile di € 322,00, che vede alla data del 30.09.2019 un debito complessivo di € 20.752,37 (**doc. 13**);
- prestito personale – carta revolving, contratto con [REDACTED] del 12.03.2015, che prevede un'apertura di credito iniziale per € 1000,00 con una rata di rimborso di € 165,00 mensili, per un debito residuo, alla data del 30.09.2019 di € 6.395,71 (**doc. 14**);
- prestito personale n. [REDACTED] contratto con [REDACTED] in data 27.07.2017, per l'importo complessivo di € 62.412,00, da rimborsare mediante rate mensili per € 520,00 cadauna, che vede un debito complessivo alla data del 30.09.2019 di € 39.827,70 (**doc. 15**);
- contratto di cessione di quota di retribuzione, acceso con [REDACTED] in data 10.06.2016, per l'importo complessivo di € 22.200,00, da rimborsare mediante rate mensili per € 185,00 cadauna, che vede un debito complessivo alla data del 30.10.2019 di € 15.540,00, **onorato (doc. 16)**;

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

CREDITORI	IMPORTI	RESIDUI
[REDACTED]	€ 5.000,00	€ 2.116,77
[REDACTED]	€ 38.674,00	€ 20.752,37
[REDACTED]	€ 1.000,00	€ 6.395,71

████████████████████	€ 62.412,00	€ 39.827,70
████████████████████	€ 22.200,00	€ 15.540,00
Totale esposizione debitoria	€ 129.286,00	€ 84.632,55

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

α) composizione del nucleo familiare:

come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone unicamente dell'odierno istante;

β) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia:

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 784,57 mensili circa (si veda rendiconto spese – allegato 17), e comprendono:

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe	€ 300,00
Spese per medicine di vario tipo e visite mediche specialistiche	€
Acquedotto e rifiuti (annuale: € 500,00)	€ 41,66
Energia elettrica, gas, telefono (mensile)	€ 100,00
Gas metano per il riscaldamento	€
Spese telefoniche	€
Tempo libero	€
Tasse universitarie	€ 50,00
Spese carburante veicoli (per recarsi al lavoro)	€ 200,00
Assicurazioni varie (annuali: € 700,00)	€ 58,33
Bolli veicolo (annuale: 265,00)	€ 22,08

Spesa meccanico (manutenzione annuale: € 150,00)	€ 12,50
TOTALE SPESE ANNUE	€ 9.414,84
RATE FINANZIAMENTI MENSILI	€ 1.316,31
TOTALE SPESE MENSILI	€ 2.100,88

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dalla busta paga del sig. [REDACTED] è la seguente:

- assunto dalla data del 02.01.2002 presso [REDACTED]
[REDACTED] con busta paga di € 1288,91 (netti) circa mensili, come da modello CU 2018, allegato al presente atto (allegato 18). La predetta situazione economica, peraltro, risulta acclarata dal modello ISEE (allegato 19) che si allega alla presente.

TABELLA REDDITI

CUD 2019	CUD 2018	CUD 2017
€ 25.553,49	€ 24.561,86	€ 24.221,20

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, il sig. [REDACTED] può contare mediamente su entrate nette mensili pari ad € 1200 circa.

χ) Elenco di tutti i beni del debitore.

I beni immobili di proprietà del ricorrente, come risulta anche dalla visura catastale allegata (allegato 20) sono i seguenti:

- abitazione di tipo economico, ubicata nel [REDACTED] censita al N.C.E.U. al Fg. [REDACTED] particella n. [REDACTED] sub 3, Cat. A/3, classe 2, vani 7,5, rendita catastale € 379,60, attualmente in uso al ricorrente come abitazione principale;
- appezzamento di terreno ubicato nel [REDACTED] identificato al NCT al foglio [REDACTED] particelle numeri [REDACTED] e [REDACTED] per complessivi metri 3000, di proprietà del sig. [REDACTED] per la percentuale pari a 195/208;

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- appezzamento di terreno ubicato nel [redacted] identificato al NCT al foglio [redacted], particelle numeri: [redacted] 404, [redacted], 400, [redacted] e [redacted] per complessivi ettari 1, di proprietà del sig. [redacted] per la percentuale pari a 390/4368;
- appezzamento di terreno ubicato nel [redacted] identificato al NCT al foglio [redacted] particelle numeri: [redacted] per metri quadri circa 300, qualità pascolo arb., Reddito dominicale € 0,28, di proprietà del sig. [redacted] per la percentuale pari a 1000/1000;
- appezzamento di terreno ubicato nel [redacted] identificato al NCT al foglio [redacted] particelle numeri [redacted] per metri 1100 circa, qualità pascolo, Reddito dominicale € 0,84 di proprietà del sig. [redacted] per la percentuale pari a 1000/1000;
- appezzamento di terreno ubicato nel [redacted] identificato al NCT al foglio [redacted] particella numero [redacted] per complessivi metri 1500, qualità semintativo arboreo, reddito dominicale 6,89 di proprietà del sig. [redacted] per la percentuale pari a 2/21;

I suddetti immobili sono pervenuti in successione ereditaria al sig. [redacted] prima per morte del padre, ed il loro valore ammonta:

per ciò che concerne l'unico appartamento, adibito ad abitazione principale, il valore si aggira attorno a complessivi € 49640,00 come da valutazione effettuate mediante i criteri dettati dall'Osservatorio per il Mercato Immobiliare, la cui scheda viene allegata alla presente (allegato 22), unitamente a chiara documentazione fotografica (allegato 23) dalla quale si evince lo stato di vestustà dell'immobile che necessita, sia negli ambienti interni che negli esterni, di parecchi interventi manutentivi straordinari.

Per quanto concerne i terreni, ubicati tutti nel Comune di [redacted] essi sono pervenuti anch'essi in eredità ed hanno un valore praticamente nullo e sono di difficile collocazione nel mercato, così come l'autoveicolo di cui è proprietario, Fiat punto immatricolata nell'anno 2004 ed acquistata, di seconda mano, dal ricorrente nell'anno 2015 (si veda copia ispezione PRA, allegata in atti – allegato 24) esclusivamente per far

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

fronte alle esigenze lavorative, considerato che lo stesso debba quotidianamente recarsi dal [REDACTED] in cui risiede alla sede zonale [REDACTED] di Reggio Calabria.

Il sig. [REDACTED] non dispone di altri beni mobili, né di mobili registrati o di crediti.

Attualmente la famiglia sta utilizzando solo il c/c intestato al sig. [REDACTED] su questo viene accreditato lo stipendio dello stesso.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

SULLA MERITEVOLEZZA

Com'è noto, nella fattispecie prevista dalla legge ed afferente il cosiddetto "piano del consumatore", la valutazione sulla meritevolezza del debitore-consumatore ad accedere al beneficio di cui si tratta, mancando il voto dei creditori, necessita di un approfondito esame da parte del Giudicante. Nel caso di specie, il ricorrente è stato costretto ad utilizzare l'accesso al credito al solo fine di poter soddisfare le primarie esigenze personali, avendo vissuto per quasi un ventennio lontano dal proprio nucleo familiare originario, non disponendo di alcun sostegno economico da parte della famiglia d'origine, in assenza di casa di proprietà. Tale stato di cose ha chiaramente acuito le necessità di spesa del nucleo familiare a cui ci riferiamo.

L'accesso al credito ottenuto dal ricorrente è stato richiesto per il soddisfacimento delle primarie esigenze di cui sopra, **facendo affidamento alla propria sicura capacità reddituale** (rapporto di lavoro instaurato con Ente pubblico sin dall'anno 2002), **escludendo categoricamente che lo stesso consumatore avesse potuto assumere le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere** ovvero che avesse colposamente determinato il sovra-indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Dall'accedere ad un singolo finanziamento al ritrovarsi poi invischiato in una situazione debitoria di sovra-indebitamento, il passo è breve. **Come dimostrato per tabulas, l'originaria esposizione debitoria ha generato ulteriori richieste di finanziamento, avallate ed evase da differenti Istituti di credito al fine di estinguere i primigeni**

rapporti obbligazionari, consolidando ed incrementando così il debito originariamente contratto.

In tal senso, la più recente giurisprudenza di merito (si veda *ex multis* - Tribunale Bergamo 12 dicembre 2014) si esprime confermando che deve essere considerato suscettibile di omologazione, il piano avanzato da un consumatore che si sia indebitato “*per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e dalla conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei familiari*” - Tribunale di Catania 17 giugno 2014 in Foro Italiano fasci. I parte I pag. 316.

Ed ancora, sarebbe omologabile, come nel caso di specie, il piano del consumatore che abbia ad oggetto una situazione debitoria “*generata per effetto di un naturale ed assai comune processo di sostentamento del nucleo familiare, nel corso di periodi in cui sussistevano – in larga misura – le condizioni economiche e finanziarie per far fronte agli impegni assunti*” Tribunale di Monza – 22 giugno 2017 in Rivista dei Dottori Commercialisti – 2017 fasc. 4 pag. 581 e ss. Ed ancora, secondo il Tribunale di Udine, 4 gennaio 2017 in Redazione Giuffrè 2017, “*il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli consente ragionevolmente e via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciò nonostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante*”.

Come detto sopra, nel caso specifico, le esigenze che il ricorrente ha inteso soddisfare con l'accesso al credito sono da qualificarsi di primaria importanza oltre che connotati da valenza costituzionale (diritto all'abitazione e diritto alla salute). Nel momento in cui il ricorrente ha contratto i debiti, poteva certamente contare sulla propria capacità reddituale che poteva evidentemente vantare una posizione lavorativa non assoggettata a precarietà o fluttuazioni salariali.

Come riportato dalla più recente giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Udine - 4 gennaio 2017 – Dott. L. Massarelli), la meritevolezza può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in

modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore mostri sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa.

SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE

In merito alla solvibilità del sig. [REDACTED] negli ultimi cinque anni, ci si riporta a quanto già esposto in ordine alla meritevolezza dello stesso per l'accoglimento della presente proposta di piano del consumatore. Il proponente ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e – nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento – ha fatto affidamento nelle proprie risorse economiche per farvi fronte.

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario – allegato 25), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti. In particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti privilegiati ed in prededuzione ed il pagamento del **50,83 %** di quelli chirografari.

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di € 84.632,55 cui vanno, però sommate:

-le spese della procedura di sovra-indebitamento che ammontano a euro 5.173,00 (così come comunicato dall'Organismo di composizione della crisi), a cui vanno aggiunti € 3.591,00 a titolo di onorari per il sottoscritto difensore, computati ai parametri minimi sulla scorta dell'entità della massa passiva ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018, per cui il debito complessivo ammonta ad **€ 93.138,97** come meglio evidenziato nella tabella seguente (in cui viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori) di cui € 8.506,42 per spese giudiziali in prededuzione, € 15.540,00 per crediti privilegiati ed € 69.092,55 crediti chirografari:

CREDITORE	IMPORTO	IMPORTO	%
-----------	---------	---------	---

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

		DEL DEBITO	DA PAGARE	SODDISFA ZIONE
Dott. Abramo (O.C.C.)	PRIVILEGIATO IN PREDEDUZIONE	5173	5173	100%
Avv. Cotroneo	PRIVILEGIATO IN PREDEDUZIONE	3591	3591	100%
TOTALE PREDEDUZIONE	PREDEDUZIONE	8764	8764	100%
██████████	PRIVILEGIATO	€ 15.540,00	15540	100,00%
TOTALE PRIVILEGIATI	PRIVILEGIATO	€ 15.540,00	15540	100,00%
████████████████████	CHIROGRAFARIO	€ 2.116,77	1075,95	50,83%
████████████████████	CHIROGRAFARIO	€ 20.752,37	10548,43	50,83%
████████████████████	CHIROGRAFARIO	€ 6.395,71	3250,93	50,83%
██████████ ██████████ ██████████	CHIROGRAFARIO	€ 39.827,70	20244,42	50,83%

La somma che si propone di pagare è € 59.166,16 così composta:

- a) € 5173,00 spese in prededuzione;
- b) € 3591,00 spese in prededuzione;
- c) € 15.540,00 credito privilegiato;
- d) € 35.119,74 crediti chirografari pagati in misura del 50,83% rispetto all'ammontare originariamente assunto.

Il ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è dunque pari ad € 59.166,16 e il piano proposto prevede il pagamento in favore dei creditori in circa anni 10 (115 mesi per la precisione) di una rata

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

mensile lievemente decrescente nel tempo. Innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione, poi i creditori privilegiati ed infine i creditori chirografari.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 1250 circa e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 800,00 circa al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 500,00 circa a soddisfare tutti i creditori, come sopra meglio.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

il sig. [REDACTED] ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul conto corrente postale intestato allo stesso. L'Ufficio Postale riceverà autorizzazione alla disposizione di addebito sul medesimo conto entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile concordata nel presente piano che sarà così distribuita:

12 rate mensili costanti per € 312,90 a favore dell'Organismo di composizione della Crisi;
12 rate mensili costanti di € 218,75 cadauna a favore dell'avvocato Giuseppe Cotroneo;
per le prime 12 rate l'importo mensile sarà di € 531,65.

A partire dalla 13^a rata, nel pagamento dell'importo mensile concorreranno anche gli altri creditori e l'importo sarà così determinato: dalla 13 alla 48^a la rata mensile sarà di € 547,30 di cui: € 29,80 per credito in prededuzione in favore dell'OCC, € 20,83 per credito in prededuzione in favore del sottoscritto legale, € 152,35 per credito privilegiato in favore del creditore [REDACTED], € 10,55 per credito chirografario in favore di [REDACTED] spa, € 103,42 per credito chirografario in favore di [REDACTED] € 31,87 per credito chirografario in favore di [REDACTED], € 198,47 per credito chirografario in favore di [REDACTED], dalla 49^a alla 115^a la rata sarà di € 496,66 e con essa si prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati e dei chirografari per le quote appena riportate.

Il piano dei pagamenti viene allegato alla presente proposta di piano.

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Il versamento potrà essere effettuato mediante disposizione di bonifico automatica preveda entro giorno 5 di ogni mese il trasferimento dei fondi in favore dei creditori, fino all'integrale soddisfacimento del debito indicato nel piano del consumatore.

Si precisa che il debito nei confronti del creditore [REDACTED] (trattenuta dello stipendio) attualmente è regolarmente corrisposta e, pertanto, una volta omologato il piano, il relativo credito verrà rideterminato, decurtato quanto pagato sino all'omologa.

CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO

Appare il caso di far notare all'Ill.mo Giudice che a parere della scrivente ci troviamo di fronte ad una classica fattispecie di "concessione abusiva del credito al consumatore", basti pensare al finanziamento erogato da [REDACTED].

Dalla documentazione si evince agevolmente come le società finanziarie abbiano erogato un prestito al sig. [REDACTED] pur conoscendo che la capacità reddituale dello stesso non fosse proporzionata all'esposizione debitoria assunta.

Orbene ai sensi dell'art 124 bis T.U.B prima della conclusione del contratto di finanziamento il l'intermediario finanziario deve valutare il merito creditizio del consumatore.

In sostanza il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr cass n. 7030/2006).

Nell' ipotesi di erogazione di un "credito non sostenibile" a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

Altra possibile via da imboccare per innalzare il livello di tutela del consumatore è per l'appunto quello dell'esdebitazione di cui alla L. 3/12.

SULLA FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Si rimarca che il ricorrente intende dare esecuzione al piano del consumatore mediante impiego del proprio stipendio, credito liquido ed esigibile riscosso mensilmente quale [redacted] assunto a tempo indeterminato. Considerata la stabilità del rapporto di lavoro con [redacted] – che perdura dall'anno 2002, come comprovato – la probabilità di inadempienza del ricorrente al piano proposto risulta essere molto bassa.

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il sig. lamonte potrebbe contare sull'erogazione del TFS maturato.

In merito alla convenienza del piano per i creditori si formulano due ordini di considerazioni:

- 1) Convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti: la proposta di pagamento garantirebbe ai creditori, nella loro titolarità, pagamenti immediati e mensili sin dall'omologa del piano; qualora, invece, gli stessi dovessero procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti mediante pignoramento di quote dello stipendio del ricorrente, incontrerebbero la ovvia presenza del contratto di cessione di quote della retribuzione, in essere con [redacted], che comporterebbe il soddisfacimento "in coda" degli altri creditori chirografari.
- 2) Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: stante la quasi nulla appetibilità del patrimonio immobiliare del ricorrente, la liquidazione di esso si rivelerebbe di difficile realizzazione e di incerta redditività, non producendo certamente alcun effetto soddisfacente delle ragioni creditorie tutt'oggi esistenti in capo agli istituti di credito. Ed infatti, l'unico fabbricato di proprietà del ricorrente appare in stato manutentivo scadente, come dall'allegata documentazione fotografica, di scarso valore economico, dal momento che esso è ubicato in una zona periferica di un già

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

recondito paesino collocato [REDACTED] provincia di Reggio Calabria. Stesso dicasi per i terreni di proprietà del ricorrente, allo stato abbandonati e privi di qualsivoglia redditività.

In conclusione il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa liquidazione del patrimonio porterebbe alla difficile soddisfazione dei creditori medesimi, stante la natura e l'ubicazione dei cespiti immobiliari di cui è titolare il ricorrente.

Il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza del sig. [REDACTED], come indicato nei punti precedenti, ed in particolare che egli non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis l. 3/2012).

Il Gestore della Crisi ed il sottoscritto professionista, inoltre, hanno valutato la completezza della documentazione esibita e consegnata in occasione delle predisposizione del piano, posta a corredo dello stesso, giudicandola esaustiva, completa e veritiera.

Tutto quanto premesso, il sig. [REDACTED], come sopra rappresentato e difeso ricorre all'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria affinché – ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia disporre l'apertura, con ogni conseguente statuizione in merito, ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, si chiede:

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- 1) in via preliminare: sospendersi eventuali procedure esecutive e/o cautelari radicate in danno del Sig. [REDACTED], sino alla definitività dell'omologazione;
- 2) in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge in capo al Sig. [REDACTED] al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, accertando e dichiarando la meritevolezza dello stesso a conseguirne gli effetti richiesti e, conseguentemente, omologare il piano del consumatore proposto dal ricorrente, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento, ordinando il pagamento ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo, con ogni conseguente provvedimento.

Salvo ogni altro diritto.

Fiducioso che la S.V. voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata, si rimane in attesa della decisione dell'On.le Tribunale adito.

Con osservanza. Allegati:

- 1) copia busta paga del ricorrente;
- 2) copia contratti di locazione afferenti il ricorrente;
- 3) certificato di stato di famiglia storico rilasciato da [REDACTED];
- 4) certificato di stato di famiglia rilasciato dal [REDACTED];
- 5) copia del conteggio estintivo del 08.09.2016 [REDACTED];
- 6) copia estratto conto [REDACTED] relativo al periodo 01.02.2013 – 28.02.2014;
- 7) copia estratto conto periodo 01.12.2014 – 31.07.2015;
- 8) copia attestazione rilasciata da [REDACTED] in data 07.11.2008;
- 9) copia attestazione rilasciata da [REDACTED] in data 11.05.2010;
- 10) copia attestazione rilasciata da [REDACTED] in data 13.06.2012;
- 11) copia conteggio estintivo rilasciato da [REDACTED] in data 27.07.2017;
- 12) copia contratto di linea di credito richiesta ed ottenuta da [REDACTED], n. [REDACTED] attivata il 24.06.2015;
- 13) copia prestito personale contratto con [REDACTED], n. [REDACTED];

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- 14) copia prestito personale – carta revolving, contratto con [REDACTED], del 12.03.2015;
- 15) copia prestito personale n. [REDACTED] contratto con [REDACTED] in data 27.07.2017;
- 16) copia contratto di cessione di quota di retribuzione, acceso con [REDACTED] in data 10.06.2016;
- 17) rendiconto spese per il sostentamento del ricorrente;
- 18) copia modelli CU 2017 CU 2018 relativi al ricorrente;
- 19) copia modello ISEE;
- 20) copia visura catastale Agenzia del Territorio – Reggio Calabria,
- 21) copia ispezione Conservatoria Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio;
- 22) copia scheda Osservatorio per il Mercato Immobiliare;
- 23) documentazione fotografica relativa all'abitazione del sig. [REDACTED];
- 24) copia ispezione PRA;
- 25) copia situazione debitoria.

Reggio Calabria, lì 11.12.2019

Avv. Giuseppe Cotroneo

